



Settore Gestione rischio idraulico

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica,
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
va@PEC.mite.gov.it

Oggetto: Riscontro nota ministeriale prot. m_amte. MASE. REG. UFF. U. 0067395 del 10-04-2024 ad oggetto “[ID: 10984] Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrivoltaica di potenza nominale pari a 32,086 MWp e relative opere di connessione alla rete RTN, denominato "Solare Montalto di Castro Guinza Bella", sito nel comune di Montalto di Castro (VT). - Procedimento di VIA – PNIEC. Proponente: Solarsap Tre S.r.l. - Comunicazione procedibilità istanza, Responsabile del procedimento e pubblicazione documentazione”, pervenuta a mezzo pec e assunta agli atti di questa Autorità con prot. n. 3933/2024 del 10-04-2024.

Con riferimento al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione presente sullo spazio web dedicato accessibile a mezzo link indicato dall'Amministrazione in indirizzo, limitatamente agli aspetti correlati alle prerogative istituzionali di questa Autorità distrettuale si rappresenta quanto segue.

1. Si premette che dagli elaborati scritti prodotti dall'istante risulta che il progetto in esame prevede l'insediamento di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare denominato <Solare Montalto di Castro Guinza Bella - da 32,086 MWp di potenza nominale in DC, a cui corrisponde una potenza massima in immissione in AC di 30,00 MW>, da realizzarsi nel territorio comunale di Montalto di Castro, con complementari infrastrutture di connessione il cui sedime interessa, per gran parte del tracciato, anche il territorio comunale di Toscana [1].

Più precisamente, l'intervento proposto è costituito da un <impianto agrivoltaico a terra> che si sviluppa in due campi di progetto, poco distanti tra loro, indicati con la denominazione di <lotto 1 – Guinza della Merla> e di <lotto 2 – Guinza Bella>, localizzati entrambi <in una zona pianeggiante tra il Fiume Fiora ed il Torrente Arrone, in località “Guinza Bella” (...)>, per una <superficie complessiva di 64,89 ettari, a circa 7 km a Nord-Est del centro abitato di Montalto di Castro e circa a 15 km a Sud-Ovest del centro abitato di Toscana>.

[1] Rif., tra gli altri, elaborato <REL002>, “Sintesi non tecnica”.



Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale

Per quanto riguarda le opere di connessione, si desume che *<L'impianto sarà collegato alla RTN "Tuscania" mediante un cavidotto interrato della lunghezza di 19 km. Il percorso del cavidotto di connessione si sviluppa interamente sulla viabilità pubblica: i primi 2.350 m sulla Strada Comunale della Sugarella, poi devia a sud-est sulla S.P. n.4 Strada Dogana per 14.500 m; quindi, svolta a destra sulla Strada Vicinale della Mignattara per 1.220 m, poi devia a nord per 40 m sulla S.P.3 Tarquiniense e infine per 860 m su una strada interpoderale non asfaltata fino all'accesso alla sezione a 36 kV del futuro ampliamento della Stazione Elettrica, all'interno del Comune di Tuscania>*.

Relativamente alle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto, si assumono i dati riassuntivi riportati nella "Sintesi non tecnica", tra i quali i seguenti: *<Superficie catastale acquisita in compravendita: 64,89 ha>; <Superficie recintata: 60,11 ha>; <Aree perimetrali: mitigazione a verde 22.778 mq>; <Superficie totale al netto delle tare agricole: 57,86 ha>; <Superficie agricola: 42,3904 ha (73,25%)>; <Viabilità interna al campo 16.951 mq>; <Moduli FV (superficie netta captante) 142.906 mq>; <Lunghezza Recinzione: 5.113 m>; <Potenza complessiva: 32.085,60 kWp>; <Produzione annua stimata: 64.000 MWh (per il primo anno)>; <Modalità di connessione: trifase AT 36kV>; <Lotti/Campi: 2>; <Sottocampi: 12>; <N° Tracker 2Px12: 2.305>; <N° Moduli FV: 55.320>; <Orientamento Tracker: nord-sud>; <Orientamento moduli: est-ovest>; <Inclinazione moduli: variabile fino a +55°>*.

Nell'ambito dell'intervento proposto è prevista inoltre la realizzazione di una pluralità di fabbricati e manufatti, tra i quali i seguenti locali tecnici: *<12 cabine di campo>*, di dimensioni pari a *<6,058x2,591x2,438 m>*; *<1 Control room>* di dimensioni *<3,25x2,50x2,70 m>*; *<1 Cabine di consegna>*, di dimensioni *<6,00x2,50x3,10cm>*; *<11 Container Deposito-Magazzino>* di consistenza pari a *<12,12x2,44x2,59 m>*.

2. Per quanto attiene alla localizzazione del progetto, l'area di intervento, comprensiva del tracciato delle opere di connessione, risulta interposta tra gli ambiti territoriali del bacino del <Fiora> e dei <Bacini del Lazio>, pertanto è interessata dalle previsioni degli strumenti di pianificazione di entrambi i bacini idrografici, attualmente attribuiti al distretto dell'Appennino Centrale ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. [2].

- 2.1 In relazione alle superfici ricadenti nel bacino del <Fiora>, il sedime dell'appezzamento costituente il campo fotovoltaico denominato *<lotto 1 – Guinza della Merla>* e un tratto del cavidotto interrato di connessione sono interessati dalle seguenti risultanze.

Per quanto riguarda la pianificazione di bacino idrografico, l'ambito è interessato dalle previsioni del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della soppressa Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 67 del 05-07-2006 (BURT n. 32 del 09-08-2006) e con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 20 del 20-06-2012 (BURL n. 39 del 21-08-2012) nonché successivi aggiornamenti, da cui risulta innanzitutto che l'area dell'impianto di progetto è individuata cartograficamente nella Tav. n. 8 "Carta di tutela del territorio" (rif. Tavola parziale <8.22>, aggiornata alla data del decreto segretariale n. 178/2020), con le seguenti indicazioni:

[2] Le disposizioni vincolanti ed immediatamente efficaci degli strumenti anzidetti, sovraordinate e prevalenti rispetto alle previsioni degli strumenti di pianificazione di competenza regionale, provinciale e di altri enti d'area vasta, anche di settore, nonché degli strumenti urbanistici comunali, hanno di per sé carattere immediatamente precettivo per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati interessati dagli interventi, secondo l'applicazione dell'art. 65, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., testo unico di norme in materia ambientale, nel cui primo periodo è confluito il disposto dell'art. 17, comma 5, della previgente legge n. 183/1989 in materia di difesa del suolo.

- > area interna a più ampio quadrante territoriale qualificato come <dominio geomorfologico ed idraulico/forestale>, con conseguente applicazione degli artt. 15 e 16 delle Norme di Piano.

Concorrono alla definizione del quadro di riferimento utile per gli approfondimenti geomorfologici la Relazione Generale del PAI e i relativi allegati, tra cui l'Allegato 3.2 "Studi relativi alla delimitazione delle aree a diversa probabilità di frana – Carta inventario dei fenomeni franosi", con esemplificativo riferimento alla Tavola parziale <22>, da cui risulta che l'area del <lotto 1 – Guinza della Merla> è interessata in almeno due punti dalla graficizzazione dei seguenti fenomeni di dissesto:

- > <movimenti franosi non cartografabili>.

L'area in esame risulta inoltre interessata dalle complementari indicazioni di cui ai seguenti ulteriori elaborati grafici del PAI del fiume Fiora:

- Tavola 6 "Carta dei corsi d'acqua con aree di pertinenza fluviale", scala 1:100.000;
- Tavole 9 "Carta dei corsi d'acqua con aree di pertinenza fluviale" (rif. Tavola parziale <9.22>), scala 1:25.000,

in base alle quali la porzione settentrionale del <lotto 1> risulta prospettante le vicinanze di un tratto di corso d'acqua ivi individuato ai fini della definizione delle <aree di pertinenza fluviale> di cui all'art. 8 delle Norme di Piano; inoltre, lo stesso campo fotovoltaico intercetta nella sua estensione alcuni tratti di corpi idrici superficiali qualificati dal Piano come "reticolo idrografico secondario".

- 2.2 In relazione alle superfici ricadenti nei <Bacini del Lazio>, il sedime dell'appezzamento costituente il campo fotovoltaico denominato <lotto 2 – Guinza Bella> nonché gran parte delle opere di connessione sono interessati dalle seguenti risultanze.

Per quanto riguarda la pianificazione di bacino idrografico, l'ambito di intervento è assoggettato alle previsioni del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della soppressa Autorità dei Bacini regionali del Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 17 del 04-04-2012 (SO n. 35 al BURL n. 21 del 07-06-2012) e successivi aggiornamenti, da cui risulta che l'area in esame è individuata cartograficamente nella Tav. 2 "Aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico" (rif. Tavola parziale <2.03 Nord>), con le seguenti indicazioni:

- a. non è interessata da perimetrazione di aree sottoposte a tutela per pericolo di inondazione o di frane, né interessata da correlati elementi areali, lineari o puntuali di rischio graficizzati sulle planimetrie del PAI, salvo quanto espresso alla lettera b;
- b. un tratto delle opere di connessione, previsto in prossimità della concorrenza tra i limiti comunali di Montalto di Castro, Tarquinia e Tuscania:
 - lambisce o interseca un'area sottoposta a tutela per pericolo di inondazione qualificata tra le <Aree a Pericolo A1 (c. 2 art. 7 e art. 23)>, aree che possono essere investite dagli eventi alluvionali con dinamiche intense e alti livelli idrici, comprese all'interno della fascia A che include le aree ad alta probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media trentennale;
 - attraversa contestualmente un'area sottoposta a tutela per pericolo di frana qualificata tra le <Aree a Pericolo B (c. 2 art. 6 e art. 17)>, aree a pericolo di frana elevato, riferite alle porzioni di territorio interessate da scarpate o in cui sono presenti frane caratterizzate da volumi modesti e/o movimento da rapido a lento;

- c. alcuni tratti delle opere di connessione si estendono nelle vicinanze delle sponde dell'alveo di <corsi d'acqua principali> (corsi d'acqua pubblici e altre principali linee di drenaggio individuate nella stessa Tavola 2.03 Nord) pertanto la relativa area di sedime è compresa parzialmente, fino a prova plano-altimetrica che lo escluda, tra le <aree di attenzione per pericolo di inondazione>, riferita alla tipologia di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), secondo cpv. delle Norme di Attuazione del PAI, con riferimento alle <aree di attenzione per pericolo d'inondazione lungo i corsi d'acqua principali (tutti i corsi d'acqua ricompresi negli elenchi delle acque di cui al T.U. 1775/33, come individuato nella D.G.R. n° 452 del 01/04/05, nonché per le altre principali linee di drenaggio individuate nella Tavola 2 di cui all'art. 4, ancorché non classificate pubbliche)>, le quali sono delimitate, per ciascun lato del corso d'acqua, <dall'intersezione tra il terreno e una retta orizzontale tracciata normalmente all'asse dell'alveo ordinario a una quota superiore di 10 metri dal livello di magra, a una distanza comunque non superiore a 150 metri dalle sponde dell'alveo ordinario>;
 - d. le stesse opere di connessione, in entrambi i casi di cui alle lettere b) e c), comportano anche l'attraversamento dei medesimi corsi d'acqua.
3. Considerando altresì le complementari previsioni della pianificazione distrettuale di cui alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 27 del 20-12-2021, ad oggetto <Art. 14 Direttiva 2007/60/CE – Adozione I aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto dell'Appennino Centrale ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006> nonché al DPCM del 01-12-2022 di approvazione definitiva dello stesso Piano di gestione del rischio di alluvioni, con riferimento sia al Fiume Fiora (Unit of Management ITI014, Fiora) che ai bacini del Lazio (Unit of Management ITR121, Regionale Lazio), il più ampio quadrante territoriale comprendente l'area di intervento risulta interessato dalle previsioni cartografiche di pericolosità e di rischio di cui alle corrispondenti elaborazioni nelle due UoM, distinte con la denominazione di “Mappe della pericolosità” (per il Fiora Tavola ITI014 13 P; per i bacini del Lazio Tavole serie ITR121 P) e “Mappe del rischio” (per il Fiora Tavola ITI014 13 R; per i bacini del Lazio Tavole serie ITR121 R), dalle quali tuttavia non si evincono specifiche indicazioni per l'area in esame.
4. Con riferimento al II° Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC.3), adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità in data 20-12-2021 e approvato con DPCM del 07-06-2023, risulta quanto segue:
 - > l'area del <lotto 2> e di parte delle opere di connessione risulta apparentemente interessata dalla presenza di corpo idrico sotterraneo (GWB) denominato <Unità dei depositi terrazzati costieri settentrionali> e identificato con il codice <IT12-DQ008>, classificato in stato quantitativo “scarso”, ed uno stato chimico “scarso” (rif. rilevazione geoportale Aubac e dati estratti da <Elenco_GBW_distretto> di cui alla cartella <ALLEGATI_CAP_2_SISTEMA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI> del PGDAC.3);
 - > l'area di parte delle opere di connessione risulta apparentemente interessata dalla presenza di corpo idrico sotterraneo (GWB) denominato <Unità dei Monti Vulsini> e identificato con il codice <IT12-VU004>, classificato in stato quantitativo “buono”, ed uno stato chimico “scarso” (rif. rilevazione geoportale Aubac e dati estratti da <Elenco_GBW_distretto> di cui alla cartella <ALLEGATI_CAP_2_SISTEMA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI> del PGDAC.3).

Tutto ciò premesso e considerato, la compatibilità dell'intervento con gli strumenti della pianificazione di bacino idrografico e distrettuale è subordinata al rispetto delle seguenti indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni:

5. Con riferimento alle condizioni di pericolosità per fenomeni gravitativi e alle risultanze di cui alla lettera b) del punto 2.2, a fronte della interferenza con almeno un'area a pericolo di frana elevato (Area B), si rappresenta che, in applicazione dell'art. 17 delle Norme di Attuazione del PAI, gli interventi di connessione <dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, redatto da un professionista abilitato, che dovrà fornire adeguate valutazioni della stabilità globale dell'area interessata e delle opere nelle condizioni “ante”, “post” e in corso d'opera>, nonché dovrà <dimostrare che l'intervento proposto è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio ivi registrato e di non precludere la possibilità di ulteriori interventi volti ad eliminare o ridurre le condizioni di rischio>, in conformità alle “Linee guida per gli studi finalizzati alle valutazioni di stabilità dei versanti” di cui all'Allegato 7 delle stesse Norme di Attuazione del PAI del Lazio.

Anche alla luce delle contestuali risultanze di cui al punto 2.1 della presente (rif. PAI Fiora), per quanto attiene alla stabilità dei versanti e alle condizioni di sicurezza dei siti, la documentazione relativa agli aspetti geomorfologici dovrà essere comunque implementata con la necessaria analisi di verifica esplicita della compatibilità tra tutte le opere previste e le condizioni di pericolo esistenti nel più ampio quadrante territoriale al contorno dell'area dei campi agrivoltaici nonché degli ambiti interessati dagli scavi delle opere di connessione, sia in termini di eventuali interferenze tra le opere e le attività previste dal progetto ed i fenomeni di dissesto presenti sia in termini di valutazione degli eventuali effetti della naturale evoluzione del dissesto sulle opere ed attività previste, da sottoporre alla valutazione degli enti competenti per il rilascio dei nulla osta comunque denominati relativi agli aspetti geomorfologici, strutturali, sismici ovvero correlati all'espressione dei pareri sulla compatibilità di piani e programmi con le condizioni geomorfologiche del territorio, nonché relative al regime autorizzativo e dei controlli in materia di norme tecniche sulle costruzioni, ai sensi e per gli effetti della ripartizione delle attribuzioni originata dal d.lgs. n. 112/1998.

6. Elaborazione di specifico studio idraulico finalizzato alla dimostrazione che tutta l'area di intervento compresa nel bacino del Fiora è esterna alle aree di pertinenza fluviale di cui all'art. 8 delle Norme di Piano (PAI Fiora), definite come <quelle di naturale espansione dei corsi d'acqua individuati in TAV. 6 (scala 1:100.000) e nelle TAVV. 9.1 – 9.26 (scala 1:25000), costituite dall'alveo attivo e dalla pianura esondabile attiva individuate con criteri geomorfologici>. Al riguardo, si rappresenta altresì che <costituisce comunque area di pertinenza fluviale la fascia di mobilità funzionale del corso d'acqua corrispondente alle aree non urbanizzate interessate da divagazione del corso d'acqua nell'ultimo secolo e da probabile rimodellazione per erosione laterale nel medio periodo (100 anni). Le aree di pertinenza fluviale come sopra definite, sono prioritariamente destinate a garantire il recupero e la rinaturalizzazione degli ecosistemi fluviali, nonché al contenimento dei danni a persone, insediamenti, infrastrutture, attività socio-economiche e patrimonio ambientale, anche per eventi di piena con tempo di ritorno di 200 anni>.

Si evidenzia sin d'ora che, in caso di esito negativo della dimostrazione di esclusione e, dunque, di accertamento della presenza del campo fotovoltaico e di ulteriori lavori all'interno di dette aree di pertinenza fluviale, dovrà essere verificata la compatibilità del progetto con gli interventi ammessi dal PAI Fiora per le aree a pericolosità idraulica elevata.

In tal frangente, gli interventi non devono costituire significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, non devono costituire impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile; gli stessi devono essere di interesse pubblico, compatibili con le condizioni di assetto idraulico e/o geomorfologico definite dal PAI e non altrimenti localizzabili. I pannelli fotovoltaici devono essere installati in condizioni di sicurezza idraulica e quindi ad una altezza tale che ne sia garantita la non sommergibilità anche nella circostanza straordinaria di configurazione inclinata; le cabine devono essere collocate ad una quota di imposta superiore a quella prevista di allagabilità con tempo di ritorno duecentennale, salvo accertamento delle sussistenze delle condizioni di sicurezza da parte dell'Autorità idraulica competente in relazione ad aggiornati specifici studi di dettaglio che la comprovino.

7. Secondo l'art. 15, punto 1 delle Norme del PAI Fiora, gli ambiti del <dominio geomorfologico idraulico-forestale> costituiscono aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici.

Pertanto, nell'insediamento del campo agrivoltaico e nella realizzazione delle opere di connessione, dovrà essere assicurato il rispetto delle direttive stabilite all'art. 16 delle stesse Norme di Piano, finalizzate a <garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la tutela dell'ambiente, l'aumento del tempo di corrivazione, il controllo del trasporto solido (...)>, tra le quali le seguenti:

- > qualunque intervento, con particolare riferimento alla regimazione delle acque e variazione di destinazione d'uso del suolo, non deve convogliare acque di pioggia nelle aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata;
- > trattandosi di impianto *Agrivoltaico*, definito peraltro dal MASE, nel documento *Linee guida in materia di impianti agrivoltaici*, come <un impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione (...)>, nell'area interessata dall'insediamento dovrà essere verificato il rispetto delle misure di incentivazione stabilite dal PAI per le *aree caratterizzate da attività agricola*, individuate all'art. 16, comma 1, lettera A), delle Norme [3].

[3] Rif. Art. 16, comma 1, lettera A) delle Norme di Piano:

<A) Nelle aree caratterizzate da attività agricola sono da incentivare:

- il mantenimento, la manutenzione ed il ripristino delle opere di sistemazione idraulico agraria di presidio tipiche degli assetti agricoli storici quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque selvagge, drenaggi, ecc;
- l'aratura lungo le linee di livello (giropoggio);
- il mantenimento di siepi, alberi e zone inerbite ai limiti del coltivo;
- l'inerbimento dei vigneti e degli oliveti;
- l'inerbimento permanente, evitando il pascolo, nelle zone limitrofe le aree calanchive;
- la giusta densità di bestiame per unità di superficie in relazione alle caratteristiche dei suoli;
- la realizzazione di adeguata rete di regimazione delle acque quali fosse livellari (fossi di guardia, fossi di valle), e fossi collettori;
- per le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali il mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore della scarpata a valle della sede stradale;
- il mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo in adiacenza della rete di regimazione delle acque;
- la manutenzione della viabilità podere, sentieri, mulattiere e carrarecce con dotazione di cunette, taglia-acque e altre opere consimili al fine di evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali (...)>.

8. Con riferimento alle risultanze evidenziate al punto 2.2, lettera c) della presente, si rappresenta che la compatibilità dell'intervento è subordinata al rispetto della <disciplina delle aree d'attenzione idraulica> di cui all'art. 27 delle Norme di Attuazione del PAI, la quale, per effetto combinato dei commi 4 e 5 dello stesso art. 27, subordina a sua volta ogni determinazione relativa ad eventuali interventi <alla redazione di un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (Allegato 8)>, sulla cui base, trattandosi apparentemente, nel caso di specie - almeno per la porzione ricadente nel territorio di Montalto di Castro - di <aree di attenzione ricadenti in territori di bonifica, dove il regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico> (...) saranno gli stessi Consorzi di Bonifica ad accertare ed a comunicare all'Autorità l'effettivo livello di pericolosità>, come definito all'art. 7 delle Norme, salvo diverse determinazioni degli enti coinvolti.

In applicazione del comma 7 del citato art. 27, le stesse Norme stabiliscono altresì che nelle aree di attenzione ricadenti nei territori di bonifica <la realizzazione di eventuali opere la realizzazione di eventuali opere idrauliche, opere a carattere urbanistico, edilizio, infrastrutturale e impiantistico, dovrà essere preventivamente approvata dall'autorità idraulica competente> attualmente rappresentata:

- dall'Area competente della Regione Lazio incardinata alla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e difesa del suolo, <(...) per gli aspetti per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali di competenza regionale ai sensi dell'art.8 della L.R. 53/98 ed identificate con D.G.R. n. 5079 del 12/10/99;
- dalla Provincia territorialmente competente, acquisito il parere del Consorzio di Bonifica, per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali attribuite ai sensi dell'art. 9 della L.R. 53/98 (...)>.

Pertanto, l'accertamento di compatibilità con la pianificazione di bacino rimane subordinato a:

- valutazione del Consorzio di Bonifica Litorale Nord circa le condizioni di rischio e di pericolosità idraulica in riferimento al complesso delle reti e dei canali di bonifica presenti nell'area, anche in relazione all'idoneità degli studi prodotti rispetto al soddisfacimento dei requisiti stabiliti nell'Allegato 8 del PAI, con accertamento finale dell'effettivo livello di pericolosità come definito all'art. 7 delle Norme;
 - attuazione della procedura prevista dal più volte citato art. 27, comma 7, delle stesse Norme di attuazione del PAI, con approvazione dell'intervento da parte dell'Autorità Idraulica territorialmente competente;
 - trasmissione da parte dell'Autorità Idraulica all'Autorità di bacino distrettuale delle valutazioni e degli atti assunti.
9. Più in generale tuttavia, anche per gli ambiti esterni alle aree di bonifica, sempre con riferimento alle risultanze di cui al medesimo punto 2.2, si puntualizza che comunque, in applicazione dell'art. 27, comma 4, delle Norme del PAI, nelle aree di attenzione, come definite all'art. 9 - lettera b, <ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (Allegato 8)>, sulla cui base accertare il livello di pericolosità sussistente nell'area interessata dall'intervento: <saranno quindi assentibili i soli interventi consentiti in relazione all'accertato livello di pericolosità dell'area, secondo quanto disciplinato dagli articoli 23, 23bis, 24, 25 e 26>.

Al riguardo, ferme restando le impregiudicate determinazioni dell'Autorità idraulica territorialmente competente, anche trovando applicazione, in esito a tale studio, la disciplina di tutela più restrittiva di cui all'art. 23 (relativa peraltro alle aree a pericolo A1 comunque presenti e puntualmente interferenti con il progetto in esame, giusta annotazione di cui alla lettera b del citato punto 2.2), è comunque consentita, con riferimento alle opere di connessione, la <realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, purché vengano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale e che non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio>, con conseguente necessità di corredare la documentazione progettuale dei necessari elementi asseverativi esplicitamente riferiti al soddisfacimento di tutte le prescrizioni impartite dalle più volte richiamate Norme di Attuazione del PAI e comprovanti la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica.

10. Con riferimento alle disposizioni in materia di invarianza idraulica, impermeabilizzazione e consumo di suolo, trattandosi di territorio regionale non interessato da specifiche norme emanate dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, si conferma l'applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 24 marzo 2020, n. 117, ad oggetto <Approvazione delle "Linee Guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali" - D.lgs 49/2010 - "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", in merito alla cui osservanza si rinvia alle valutazioni dell'Autorità Idraulica territorialmente competente, riguardanti tra l'altro gli effetti indotti sul reticolo idrico recettore di tutti gli interventi previsti e l'efficacia delle misure compensative eventualmente proposte [4].
11. Anche in relazione al Piano di Gestione (PGDAC) di cui al precedente punto 4, ai sensi della direttiva quadro acque 2000/60/CE nell'attuazione degli interventi deve essere sempre perseguito l'obiettivo primario di salvaguardia e protezione delle falde ovvero dovrà essere prestata particolare attenzione a non compromettere gli obiettivi di qualità ambientale per tutti i corpi idrici previsti dalla pianificazione di bacino e influenzati direttamente o indirettamente dal progetto in oggetto; pertanto, in aggiunta a quanto stabilito ai precedenti punti, si prescrive e si raccomanda quanto segue:
 - a. le batterie di pannelli dovranno essere installate su pali e poste a quota tale da non interferire con il libero deflusso delle acque; ciò in quanto si è in presenza di componenti impiantistiche contenenti sostanze inquinanti (ad es. trasformatori) che possono generare sversamento e pertanto potenziali rischi di contaminazione del suolo e delle acque; si prescrive l'installazione di vasche di accumulo tali da garantire il contenimento dello sversamento; il fluido accumulato nelle vasche di sicurezza dovrà essere gestito in fase di smaltimento nel rispetto di quanto previsto alla lett. bb), comma 1, art.183 del d.lgs. n.152/2006 "deposito temporaneo";

[4] Al riguardo, in questa fase, rimandando sempre ai necessari approfondimenti del caso da parte della citata Autorità idraulica, ci si limita a osservare e a suggerire ad ogni buon fine che in caso di proposizione di una impermeabilizzazione <non trascurabile>, dovrà essere richiesto di produrre gli elaborati di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 delle succitate linee guida (studio idrologico-idraulico e opportune azioni compensative) corredati di specifici elementi asseverativi circa il rispetto delle prescrizioni regionali impartite e che l'intervento impegna asseritamente una superficie totale lorda di **quasi 65 ettari**, nell'ambito della quale tuttavia non risulta apparentemente individuata l'area effettivamente sottratta alla naturale precipitazione al suolo delle piogge (giacitura dei pannelli nella posizione di inclinazione più vicina all'orizzontalità, superfici da destinare a viabilità di servizio e sedime delle cabine e degli ulteriori manufatti, altre eventuali aree di trasformazione), a concorrenza della superficie utile per la classificazione dimensionale prodromica alle verifiche da porre in essere in applicazione delle linee guida regionali.

Sono funzionali a tali verifiche:

- la rappresentazione e la descrizione della rete di smaltimento delle acque di drenaggio e di scolo delle acque meteoriche ricadenti nelle aree del campo fotovoltaico, compresi i piazzali e le strade di servizio interne;
- lo studio idrologico-idraulico, ai sensi della citata DGR del Lazio n. 117/2020, finalizzato a valutare i più volte richiamati effetti indotti sul reticolo idrico recettore degli interventi previsti nel progetto;
- la previsione delle opportune misure compensative, finalizzate a garantire l'invarianza idraulica, predisposte sulla base delle risultanze dell'anzidetto studio idrologico-idraulico.

- b. il lavaggio dei moduli solari fotovoltaici dovrà essere eseguito attraverso l'utilizzo di acqua priva di qualsiasi additivo chimico, detergente o qualsiasi sostanza che possa provocare rischi di contaminazione ambientale;
 - c. dovrà essere verificato dal proponente se gli scarichi presenti nell'insediamento necessitano di autorizzazione allo scarico; al riguardo si rappresenta che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 del d.lgs n.152/2006, previa presentazione dell'istanza di autorizzazione all'Ente competente, oltre all'acquisizione dell'autorizzazione/parere/concessione ai fini idraulici ai sensi dei R.D. n.523/1904, per gli scarichi idrici recapitanti in corpo idrico superficiale;
 - d. in assenza di specifica autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia sulle aree scoperte pavimentate non potranno essere effettuate lavorazioni, lavaggi, accumulo e trasferimento di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. così come prescritto dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale aggiornato con DGR Lazio n. 219/2011 e DCR Lazio n. 18 del 23-11-2018, salve successive modifiche e integrazioni.
12. La linea del cavidotto interrato di connessione del campo fotovoltaico, nei punti di attraversamento dei corsi d'acqua, non dovrà modificare l'attuale sezione di deflusso e tener conto del massimo approfondimento del fondo alveo in caso di piena, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 18; la modalità di attraversamento delle opere interferenti individuate deve consentire di attraversare i corpi idrici coinvolti senza alcuna alterazione delle sezioni idrauliche e rispettando le necessarie distanze di sicurezza.
13. La profondità di posa del cavidotto deve essere definita nel dettaglio a seguito di una adeguata campagna geognostica e topografica in fase di progettazione esecutiva del cavidotto per individuare nel dettaglio gli aspetti tecnici per la risoluzione delle interferenze con i corpi idrici presenti lungo il tracciato.
14. Non devono essere realizzati manufatti fuori terra che possano in alcun modo interferire con le aree alluvionali.
15. Gli interventi in progetto non dovranno pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari.
16. Non dovrà essere variato l'andamento altimetrico esistente dell'area interessata dall'intervento di posa in opera dei cavidotti.
17. Dovranno essere impiegate tecnologie e materiali la cui durevolezza non venga pregiudicata da immersione in acqua.
18. Per le opere che interferiscono con corsi d'acqua demaniali e/o relative pertinenze idrauliche e/o sono ricomprese nella fascia di rispetto (10 m) del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale deve essere acquisita l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 con particolare riguardo alla definizione della profondità di posa del cavidotto al fine di non interferire con le dinamiche erosive del corso d'acqua.

Con riferimento a tutti gli interventi previsti che ricadono nell'ambito del vincolo idraulico è necessario il rilascio del nulla osta idraulico di cui al regio decreto n. 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente.

19. Le lavorazioni di movimentazione del terreno e la realizzazione della viabilità di servizio non devono modificare il percorso delle acque superficiali e la sezione di deflusso.
20. La realizzazione delle recinzioni dovrà avvenire comunque minimizzando l'interferenza con i deflussi idraulici e non costituire impedimento agli stessi deflussi nonché alla manutenzione del reticolo minore di drenaggio, utilizzando soluzioni tecniche appropriate (ad esempio: reti e grigliati completamente permeabili a maglia larga, recinzioni rialzate ovvero distanziate rispetto al piano campagna, ecc.).

In via complementare rispetto a tutte le considerazioni espresse, si intendono sempre fatte salve le impregiudicate determinazioni della più volte richiamata Autorità Idraulica territorialmente competente e dei relativi organi di supporto tecnico, il tutto sempre tenendo presenti gli scenari di rischio recepiti nei piani di emergenza e di protezione civile.

Il presente contributo, riferito ai principi e agli obiettivi dei Piani di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale, fornisce tutti gli elementi affinché il soggetto procedente possa valutare la compatibilità del progetto, *comunque condizionata al rispetto di tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni sopra espresse*, con detti Piani; di conseguenza, gli elaborati di progetto dovranno essere adeguati in riferimento alle esigenze di approfondimento sopra singolarmente enunciate.

Inoltre, il contributo è reso ai soli fini della procedura di VIA di cui al d.lgs. n. 152/2006 e non sostituisce gli atti autorizzativi e/o i pareri di competenza di questa Autorità qualora espressamente previsti dalla pianificazione di distretto o dalla normativa vigente.

Per eventuali approfondimenti o elementi di supporto, si suggerisce di consultare la documentazione disponibile sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale.

Per quanto attiene ai richiami e ai riferimenti riportati nella stesura della presente nonché nel succitato sito web, in caso di incongruenze, refusi o meri errori materiali prevale e rimane inalterata la validità di quanto indicato nei documenti originari agli atti dell'Autorità di bacino, del Ministero in indirizzo e degli Enti coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti

Roma, 03 maggio 2024

Il funzionario istruttore

Arch. Carlo De Dominicis

Il Dirigente *ad interim*

Ing. Giovanni Michelazzo